

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "CATANIA.0"

STATUTO

Titolo I

Art.1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Organizzazione di volontariato "Catania.0", con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede in Catania, viale Grimaldi 15. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria

Art. 2 - Durata

La durata dell'organizzazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 - Finalità

1. L'Organizzazione di volontariato "Catania.0" è una libera associazione apartitica, senza scopo di lucro. L'Organizzazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'Organizzazione può svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori dello sport; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Organizzazioni. La durata dell'Organizzazione è illimitata. L'Organizzazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

2. Le finalità che si propone sono in particolare:

- Attività di assistenza sociale e di tutela dei diritti dei cittadini; sportello di ascolto.
- Gestione di consultori e servizi ausiliari di collegamento con i servizi assistenziali, nonché di servizi di trasporto di persone.
- gestione di corsi professionali di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione nel settore sociale.
- Realizzazione di eventi di promozione assistenziale e socio sanitaria nella città di Catania.
 - Acquistare, prendere in locazione o affitto, nonché vendere o concedere in locazione o affitto, qualsiasi bene mobile o immobile sia funzionale al raggiungimento dei fini sociali.
 - Assumere il personale necessario all'espletamento dei fini sociali e contrattuali tra i propri associati, o tra coloro che non lo siano, avvalendosi altresì della collaborazione esterna di professionisti, ove necessario od opportuno.

h) Aprire conti correnti e depositi bancari, richiedere mutui, richiedere fidi e prestare fidejussioni e svolgere ogni attività finanziaria o bancaria necessaria al raggiungimento dei fini sociali.

i) Aderire a consorzi, cooperative o associazione aventi finalità compatibili.

l) Ogni attività connessa, funzionale, preliminare o consequenziale a quelle di cui sopra.

m) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Organizzazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'Organizzazione.

Art. 4 - Soci

1. Sono ammesse all'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono due categorie di soci:

Permanenti: i soci fondatori o quelli ammessi come tali.

Temporanei: sono coloro ammessi solo per l'espletamento e la collaborazione all'espletamento di singole iniziative specifiche.

4. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci permanenti hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 6 - Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Organizzazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.

Art. 7 - Organi sociali

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Gli organi dell'associazione sono:

Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente, Collegio dei Revisori dei Conti (*organo eventuale*), Collegio dei Probiviri (*organo eventuale*).

Art. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne a le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello issato dall'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci, o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
5. I soci temporanei hanno diritto di voto solo sulle questioni inerenti le iniziative per cui sono stati ammessi a partecipare.

Art. 9 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve: approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; issare l'importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approvare l'eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Art. 10 - Validità Assemblee

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando la qualità dell'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di 2/3 dei soci permanenti.

Art. 11 - Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultarne il verbale e di trarne copia.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero di almeno tre membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Art. 13 – Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 14 – Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali este e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. I proventi di attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

3. L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

4. I lavori necessari al raggiungimento dello scopo sociale potranno essere commissionati a terzi o agli stessi soci del Consiglio direttivo, che ne stabilirà i relativi costi. In caso di lavoro commissionato a componenti del Consiglio direttivo, la deliberazione dovrà essere assunta dagli altri componenti, con astensione dal voto dell'interessato.

Art. 15 – Rendiconto economico- finanziario

1. Il rendiconto economico- finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico- finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto.

depositato presso la sede dell'Organizzazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 15 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Organizzazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 - scopi dell'Associazione

1. **Famiglia** - Favorire e incentivare la maternità, tutelare il diritto al lavoro delle donne, potenziare gli asili nido e adeguate strutture;
2. **Infanzia e Giovani** - Tutelare l'Infanzia, aiutare i giovani nella loro formazione professionale, garantire il diritto allo studio a tutti, e in ugual modo indipendentemente dal ceto sociale, incentivare i giovani meritevoli e intraprendenti;
3. **Disoccupati** - Mediante l'utilizzo di corsi, riqualifica la manodopera in esubero da alcuni settori della nostra economia verso altri con maggiori opportunità d'impiego, creando quella flessibilità propria delle moderne economie di mercato.

Art.17 – Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione ;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti

Art.18 – Chiusura esercizio finanziario

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Direttivo il bilancio consuntivo ed entro il 26 febbraio il bilancio preventivo del successivo esercizio.

I Soci

Art. 19 - Domanda di adesione

Sono associati le persone (di età non inferiore a quattordici anni) od enti, di nazionalità italiana che condividano i principi ed il programma dell'Associazione e chi vi abbiano formalmente aderito in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento predisposto dal responsabile Regione Sicilia ed approvato dal Comitato di Presidenza. La domanda di ammissione verrà accettata dal Direttivo e all'atto dell'ammissione. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati associati anche per quello successivo. La domanda di adesione va compilata e sottoscritta su apposito modulo. Qualora la domanda di adesione venga accolta, la qualifica di socio titolare si intende assunta a decorrere dalla data della stessa.

Art. 20 - La domanda di adesione

La domanda comporta oltre alla condivisione dei principi e dei programmi del movimento, l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi secondo le attitudini e le capacità di ognuno. La domanda di ammissione deve essere presentata dall'aspirante associato al Direttivo competente, il quale dovrà deliberare su di essa nel termine di 30 giorni.

Art. 21

Coloro che siano stati soci dell'Associazione nei due anni precedenti, ed abbiano perso tale qualifica per dimissioni provvedimento Probivirale, qualora intendessero nuovamente aderire all'Associazione dovranno segnalare sulla domanda tale circostanza. Coloro che si trovano in tale condizione non possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo nella prima votazione successiva alla iscrizione per ciascun livello di elezione "Comunale, Circondariale e Provinciale". La mancata segnalazione della condizione enunciata nel precedente è causa di non accoglimento della domanda, anche se questa irregolarità venisse rilevata successivamente.

Il Comitato di Presidenza nomina la Commissione di Garanzia alla quale è devoluta la competenza a decidere in ultima istanza sulle controversie relative all'assunzione della qualifica di socio.

La Commissione di Garanzia è composta da cinque (5) membri. La commissione opera mediante le procedure da regolamento.

Art. 22 - Diritti e doveri dei soci

Ogni associato è tenuto all'osservanza del presente Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi statutari. - partecipare attivamente alla vita dell'Associazione in tutte le sue espressioni ed esercita i diritti di elettorato attivo e passivo secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari, contribuendo a diffondere i valori, gli ideali e i programmi nell'ambiente in cui vive ed opera; tenere una corretta condotta morale, astenendosi da ogni comportamento che, in qualsiasi modo, possa arrecare pregiudizio o danno all'Associazione, alla sua immagine, o ai singoli associati; - rispettare i diritti e le opinioni delle minoranza; Ogni socio è tenuto, nello svolgimento di attività inerenti allo scopo associativo, al rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle deliberazioni degli Organi.

Art. 23 - Perdita della Qualità di socio

L'indegnità verrà sancita dall'Assemblea degli associati e deve essere motivata.

Art. 24 - Elettorato attivo e passivo

Il diritto di elettorato attivo e il diritto di elettorato passivo sono esercitati dai soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e si acquisiscono decorsi i termini di accoglimento della domanda di adesione prevista dal regolamento, l'elettorato attivo nelle assemblee di primo grado viene esercitato nell'ambito del Comune della Provincia in cui il Socio risiede. In caso di trasferimento di residenza il socio è tenuto a informare per lettera raccomandata comitato distrettuale di appartenenza e contemporaneamente l'Ufficio Regione Sicilia soci che provvede alle necessarie comunicazioni alle varie sedi territoriali di provenienza e di destinazioni. L'elenco dei soci non è segreto, tutte le operazioni riguardanti le adesioni ed i rinnovi sono svolte dall'Ufficio Regioni collaborazione distretti Sicilia soci, in stretta e sotto la diretta responsabilità dei Responsabili Regionali, Provinciali e Comunali coordinate dal responsabile Regione Sicilia. L'ufficio Regione Sicilia conserva e aggiorna il registro generale dei soci, comunicandone periodicamente alle varie sedi territoriali le variazioni. I responsabili ciascuna articolazione territoriale dell'Associazione collaborano con il dipartimento Regione Sicilia e sulle basi delle sue comunicazioni, mantengono aggiornato l'elenco ad essi relativo.

Amministrazione

Art. 25 - L'Associazione è amministrata da un direttivo composto di cinque membri eletti dall'assemblea degli associati per la durata di quattro anni. In caso di dimissioni o decesso di un membro il Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 26 - Il Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Coordinatore e un Amministratore Regione Sicilia, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea degli associati.

Art. 27 - Il Direttivo si unisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Dalle riunioni del Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 28 - Il Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e redige il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. E' investito altresì dei poteri di modificare il presente statuto per adeguarlo ad eventuali esigenze sopravvenute.

Art. 29 Il Presidente, il Segretario o in mancanza di uno di loro il Vicepresidente, dirigono l'Associazione e lo rappresentano in tutte le sedi istituzionali, curano l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Direttivo; nei casi di urgenza, possono esercitare i poteri del Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Restano in carica quattro anni e possono venire rieletti.

Art. 30 - Le attività dell'Associazione sono finanziate da:

- Contributi volontari di Soci e di terzi;
- Contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative;
- Contributi pubblici;
- Sottoscrizioni pubbliche ed ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.

L'ammontare dei contributi rappresentative è stabilito dovuti dal Comitato eletti nelle assemblee di Presidenza sentito l'Amministratore Regione Sicilia.

La normativa di carattere generale ed i criteri di ripartizioni tra gli organi locali dell'Associazione Catania.0 è predisposta con regolamento dal Comitato di Presidenza Regione Sicilia.

Funzioni dell'Amministrazione

Art. 31 - L'amministratore Regione Sicilia ha la legale rappresentanza dell'Associazione e svolge l'attività negoziale per il raggiungimento dei fini associativi.

L'amministratore Regione Sicilia svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa dell'Associazione, esegue le delibere del comitato di presidenza relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria.

Può compiere le operazioni bancarie, effettuare pagamenti incassi crediti, provvede alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge.

Predisporre annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo e li presenta al comitato di presidenza per l'approvazione.

Informa periodicamente il comitato di presidenza della situazione economica e finanziaria dell'Associazione.

Predisporre il piano generale della distribuzione delle risorse secondo criteri determinati dal comitato di presidenza e dalle norme regolamentari. Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predisporre i rendiconti richiesti dalla legge.

Art. 32 - Gli associati sono convocati in assemblea dal Direttivo mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su richiesta di almeno un decimo degli associati a norma dell'art.20 del c.c. L'assemblea può essere convocata in Italia o all'estero, anche fuori dalla sede sociale.

Art. 33 - L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttivi generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Direttivo e su quella del Revisore, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quant'altro da lei demandato per legge o per statuto.

Art. 34 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati. Gli associati possono farsi rappresentare dal altri associati anche se membri del Direttivo.

Art. 35 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, se lo ritiene il caso, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Dalle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Art. 36 - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza del cinquanta più uno dei soci presenti ed aventi diritto alla voto. Sono parimenti validi i voti espressi, consegnati o spediti per posta o via Internet e pervenuti entro le ore 24,00 del quinto giorno che precede l'assemblea alla sede dell'Associazione Catania.0

Revisore dei Conti

Art. 37 - La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore, eletto annualmente dall'Assemblea degli associati. Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigerà una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociali e potrà procedere in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

Scioglimento

Art. 38 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art.21 c.c. dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 39 - Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro voto sarà inappellabile.

Art. 40 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia di terzo settore.

Catania, 4/11/2021

Il Presidente

Il vice-presidente

I soci

il segretario

Angelo Amato

Colombo Concetta

ISGRÒ DANIELE

Laacane Simone